

ATTO N. 264

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

*d'iniziativa dei Consiglieri MELASECCHÉ GERMINI, MODENA, ROSSI,
SPADONI URBANI, RONCONI, SEBASTIANI, CRESCIMBENI,
LAFFRANCO, ZAFFINI E LIGNANI MARCHESANI*

*“Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto
regionale”*

Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 18.10.2000

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 19.10.2000

RELAZIONE

Il presente disegno di legge, non necessita di particolari note esplicative.

L'iniziativa, come si legge nell'articolo 1 si colloca nel quadro della legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.

E' necessario che anche la Regione dell'Umbria si doti dello strumento della Commissione Speciale per la Revisione dello Statuto e la definizione del nuovo sistema elettorale.

I gruppi di minoranza hanno deciso di assumere l'iniziativa a fronte di una situazione di "stallo", senza pretendere di presentare un testo esaustivo di ogni argomento. C'è la consapevolezza che la istituzione di una commissione speciale per lo statuto sarà necessariamente oggetto di confronto con tutte le forze politiche.

La peculiarità del presente disegno di legge, in fondo, è nell'individuazione della Presidenza della Commissione stessa ad un consigliere appartenente ad un gruppo consiliare di minoranza.

Si tratta di un principio di garanzia istituzionale, rafforzato dalla necessità di elaborare la nuova legge elettorale della Regione dell'Umbria, che per sua natura non potrà che tenere conto di un necessario accordo ed equilibrio fra le varie forze politiche.

Inoltre i compiti affidati alla istituenda Commissione comportano necessariamente che questa operi nel più ampio confronto con tutte le componenti della comunità regionale, con le autonomie locali, nonché con le categorie del lavoro e della produzione.

Istituzione di una Commissione speciale per la riforma dello Statuto regionale.

ARTICOLO 1

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, una Commissione speciale per la riforma dell'ordinamento regionale nel quadro della legge di revisione costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999.
2. In particolare la Commissione predispone una proposta di revisione dello Statuto e provvede ad effettuare indagini e studi sulla definizione della legge elettorale regionale, tenendo conto dell'assetto dei poteri locali delineato dagli atti legislativi nazionali intervenuti a partire dalla legge n. 142/90 e successivi e degli indirizzi della Unione europea.
3. La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, può avvalersi della collaborazione di esperti qualificati.

ARTICOLO 2

1. La Commissione di cui all'art. 1 promuove audizioni ed incontri ed ogni altra iniziativa utile al fine di assicurare il più ampio confronto in ordine ai compiti ad essa affidati dal Consiglio regionale con le varie componenti istituzionali, politiche, sociali e culturali della comunità regionale.
2. La Commissione individua strumenti e modalità idonei per consentire un apporto collaborativo permanente delle rappresentanze elettive delle autonomie locali, nonché delle categorie del lavoro e della produzione.

ARTICOLO 3

1. La Commissione è composta da 9 consiglieri di cui 5

designati dai gruppi di maggioranza, e 4 designati dai gruppi di minoranza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente del Consiglio Regionale.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio Regionale tra i componenti la commissione su designazione rispettivamente dei gruppi di minoranza e di maggioranza, in caso di mancata designazione entro 20 giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina sentito l'Ufficio di Presidenza.

3. Le cariche di cui al comma 2 sono incompatibili con quelle di Presidente del gruppo consiliare, Presidente di Commissione, membro dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

ARTICOLO 4

1. Il presidente convoca la Commissione, dirige i lavori e fissa l'ordine del giorno, di concerto con il vice presidente.

2. Su proposta del presidente, la Commissione organizza i propri lavori per temi provvedendo a incaricare un relatore per ciascuno di essi.

3. Per l'organizzazione dei propri lavori la Commissione predispone i singoli atti e li trasmette, per la deliberazione, all'Ufficio di presidenza.

4. La Commissione adotta un programma di lavoro indicando la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse necessarie all'attuazione dello stesso.

ARTICOLO 5


1. La Commissione termina i propri lavori entro il 30 settembre 2002, presentando le relative proposte al Consiglio regionale.

2. La Commissione, al fine di una prima verifica consiliare, entro il 30 settembre 2001, relaziona al Consiglio sul lavoro


svolto e sugli orientamenti acquisiti e propone allo stesso l'adozione di un atto di indirizzo che consenta un coerente adempimento dei compiti ad essa affidati


ARTICOLO 6


1. Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sulle spese generali del funzionamento del Consiglio regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

 Enrico Melasecche Germini


 Fiammetta Modena

 Luciano Rossi

 Ada Urbani


 Maurizio Ronconi

 Enrico Sebastiani

 Paolo Crescimbeni

 Pietro Laffranco

 Francesco Zaffini

 Andrea Lignani Marchesani